

AVVISO
EX ART. 12 COMMA 3 DEL D.L. 35/2019 COME CONVERTITO CON L. 60/2019
PER L'AMMISSIONE, TRAMITE GRADUATORIA RISERVATA E SENZA BORSA DI STUDIO,
AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE - TRIENNIO 2019-2022 -
DELLA REGIONE PIEMONTE

Art. 1 – Contingente

1. La Regione Piemonte, indice, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.L. 35/2019 come convertito con L. 60/2019, avviso per l'ammissione, tramite graduatoria riservata e senza borsa di studio, al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2019 – 2022, a tempo pieno, per **n. 87** laureati in medicina e chirurgia, in possesso dei requisiti di cui all'articolo successivo.

Art. 2 – Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione al corso il candidato deve soddisfare uno dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano;
 - b) essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - c) essere cittadino non avente la cittadinanza di uno Stato membro in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente (entrambi in corso di validità), essendo familiare di un cittadino di uno Stato membro (art. 38, comma 1, del D.Lgs n. 165/2001 e smi);
 - d) essere cittadino dei paesi terzi titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità (art. 38, comma 3bis, del D.Lgs n. 165/2001 e smi);
 - e) essere cittadino dei paesi terzi titolare dello status di rifugiato in corso di validità (art. 38, comma 3bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e smi);
 - f) essere cittadino dei paesi terzi titolare dello status di protezione sussidiaria in corso di validità (art. 38, comma 3bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e smi);

2. Per l'ammissione al corso, il candidato che soddisfa uno dei requisiti di cui al comma 1, deve, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
 - b) abilitazione all'esercizio della professione in Italia;
 - c) iscrizione all'albo professionale dei medici chirurghi di un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana;
 - d) idoneità al concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, già conseguita presso la Regione Piemonte nei concorsi precedenti a quello relativo al triennio formativo 2019-2022;
 - e) svolgimento di incarichi, nell'ambito delle funzioni convenzionali previste dal vigente Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (assistenza primaria, continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale, medicina dei servizi) per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale della Regione Piemonte relativo al triennio 2019-2022;

3. I requisiti di cui al comma 1 e al comma 2 lettere a), b), d) del presente articolo devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione tramite graduatoria riservata al corso relativo al triennio 2019-2022.

4. Il requisito di cui al comma 2, lettera c), deve essere posseduto, pena la non ammissione al corso stesso, entro l'inizio ufficiale del corso previsto entro il mese di marzo 2020. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la presentazione della domanda, fermo restando

l'obbligo di regolarizzare il requisito descritto al punto 2 lettera c), prima della data di inizio ufficiale del Corso.

Art. 3 – Domanda e termine di presentazione

1. La domanda di ammissione dovrà essere presentata, a pena di irricevibilità, tramite piattaforma informatica seguendo dettagliatamente le apposite istruzioni operative di cui all'Allegatoparte integrante del presente avviso.
2. La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio di 30 giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La domanda presentata oltre il suddetto termine è irricevibile. La procedura per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dalle ore 13 del giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica e verrà automaticamente disattivata alle ore 13 del giorno di scadenza.
3. Il candidato può fare domanda di accesso al corso tramite graduatoria riservata in una sola delle Regioni o Province autonome nelle quali è risultato idoneo, pena l'esclusione dal corso, anche qualora la circostanza venisse appurata successivamente l'inizio dello stesso.
4. Nella compilazione della domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e a pena di inammissibilità della domanda:
 - a) il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale;
 - b) il luogo di residenza;
 - c) di essere in possesso di cittadinanza italiana; o di essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; o di essere cittadino dei paesi terzi, in possesso di un diritto di soggiorno in corso di validità o di un diritto di soggiorno permanente in corso di validità e di essere familiare di un cittadino dell'Unione Europea; o di essere cittadino dei paesi terzi con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità; o di essere cittadino dei paesi terzi, titolare dello status di rifugiato in corso di validità; o di essere cittadino dei paesi terzi, titolare dello status di protezione sussidiaria in corso di validità;
 - d) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito in Italia o all'estero, indicando l'Università che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e l'anno in cui è stato conseguito;
 - e) di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale in Italia, indicando l'università presso cui è stata conseguita, il giorno, il mese e l'anno di conseguimento, ovvero la sessione di espletamento dell'esame;
 - f) di essere/non essere iscritto all'albo professionale di un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando, in caso di risposta affermativa, la provincia di iscrizione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2 comma 4;
 - g) di essere a conoscenza che il requisito di cui alla lett. f) deve essere posseduto alla data di inizio ufficiale del corso (*qualora il candidato dichiara di non essere iscritto all'ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana*), pena la non ammissione allo stesso;
 - h) di non avere presentato domanda di ammissione per il corso di formazione specifica in medicina generale tramite graduatoria riservata (ex art. 12 comma 3 del d.l. 35/2019 siccome convertito con L. 60/2019) in altra Regione o Provincia Autonoma;
 - i) di essere/non essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia (*in caso di iscrizione specificare quale*);
 - j) di aver conseguito l'idoneità al concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale nella Regione Piemonte, specificando l'anno di partecipazione al concorso, precedente a quello relativo al triennio 2019-2022;
 - k) di avere svolto incarichi, nell'ambito delle funzioni convenzionali previste dal vigente Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (assistenza primaria, continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale, medicina dei servizi) per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione tramite graduatoria riservata al corso relativo al triennio 2019-2022;

- l) Di aver svolto gli incarichi specificati nella domanda on line, ai fini del calcolo del punteggio di anzianità di servizio di cui all'art. 3, titolo II "Titoli di servizio", ACN 21 giugno 2018. Per ciascun incarico il candidato dovrà specificare l'azienda e la struttura in cui ha svolto l'attività, la tipologia di attività convenzionata, orari, periodi di riferimento effettivamente svolti.

5. la domanda deve essere sottoscritta dal candidato a pena di nullità . Alla domanda dovrà essere allegata la copia di un documento di identità in corso di validità (si vedano le istruzioni operative di cui all' Allegato **B**) I candidati non dovranno allegare alla domanda alcuna altra documentazione comprovante le dichiarazioni ivi contenute.

6. Nel caso di titoli conseguiti all'estero, questi devono essere riconosciuti equiparati all' analogo titolo di studio acquisito in Italia, secondo normativa vigente. L'amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in domanda riservandosi la possibilità di richiedere la documentazione relativa ai titoli conseguiti presso struttura estera.

7. Il candidato, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo art. 6, deve indicare nella domanda un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (nominativa personale o comunque inequivocabilmente riconducibile all'interessato) e un indirizzo di posta elettronica ordinaria (nominativa personale o comunque inequivocabilmente riconducibile all'interessato).

8. Eventuali variazioni di indirizzo o domicilio indicati nella domanda dovranno essere tempestivamente comunicate, con le modalità di cui al successivo art. 6.

9. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità della dichiarazione rese dal candidato che presenta la domanda, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 4 –Graduatoria e Procedura di ammissione

1. La Regione Piemonte, come previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto legge n. 35 del 2019, convertito dalla legge n. 60 del 2019, procede alla formulazione della graduatoria in base al punteggio di anzianità di servizio attribuito sulla base dei criteri previsti dall'Accordo collettivo nazionale vigente (Articolo 3, titolo II "Titoli di servizio", ACN 21 giugno 2018) e maturati alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda . I candidati sono ammessi nel limite dei posti utili indicati all'art. 1.

2. In caso di parità di punteggio, si fa riferimento al vigente Accordo Collettivo Nazionale (ACN 21 giugno 2018, art. 3).

3. Dell'inserimento in graduatoria viene data comunicazione agli interessati da parte della Regione a mezzo di pubblicazione della graduatoria stessa nel Bollettino ufficiale della Regione e sua affissione presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione.

4. La Regione Piemonte procede, su istanza degli interessati, presentata entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel Bollettino ufficiale della Regione, alla correzione di eventuali errori materiali ed alla conseguente modifica della graduatoria stessa, dandone comunicazione mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

5. Gli interessati, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere l'accesso agli atti relativi alla procedura entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 1 sul BURP.

Art. 5 Tutela dati personali

1. I dati personali relativi ai candidati saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo sulla Protezione Dati GDPR 2016/679 e delle disposizioni nazionali in materia, in particolare il Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018.

2. Il candidato dovrà autorizzare il trattamento dei dati all'atto di presentazione della domanda. Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento della prova selettiva e del corso.

3. Le informazioni relative ai dati personali potranno essere in seguito comunicate alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del corso, in particolare alle Aziende sanitarie regionali in relazione ai tirocini e alla posizione giuridico-economica del candidato.

Art. 6 – Posta Elettronica Certificata e posta elettronica ordinaria

1. Il candidato, come disposto dal comma 7, art. 16 del D.L. 185/2008 convertito con Legge n. 2/2009, per tutta la durata del corso dovrà necessariamente avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo, personale, obbligatoriamente riconducibile univocamente alla propria persona, rilasciato da gestore ufficiale riconosciuto - da indicare nella domanda on line - che costituirà, ai sensi del comma 4, art. 3bis del D. Lgs. 82/2005 il proprio domicilio digitale, presso il quale l'Amministrazione Regionale farà ogni comunicazione ufficiale di carattere non meramente organizzativo (quale, in particolare, la dichiarazione di irricevibilità e inammissibilità della domanda, di non ammissione al corso).

2. Il candidato dovrà indicare nella domanda anche un indirizzo di posta elettronica ordinaria, nominativo personale o comunque inequivocabilmente riconducibile all'interessato, per le comunicazioni di carattere organizzativo inerenti lo svolgimento del corso di formazione.

3. Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, anche digitale, o recapito che si verifichino successivamente alla presentazione della domanda alla casella di posta elettronica regionale formazione.mg@regione.piemonte.it, precisando nell'oggetto il seguente riferimento: "Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale triennio 2019-2022". L'Amministrazione non si assume responsabilità dipendenti da inesatte indicazioni del candidato oppure mancato o tardivo aggiornamento dei recapiti indicati nella domanda, né per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

4. Ogni comunicazione ai candidati avente carattere organizzativo sarà effettuata dall'Amministrazione Regionale via email dalla casella di posta formazione.mg@regione.piemonte.it, ed avrà, a tutti gli effetti, valore di notifica. Le comunicazioni di carattere non meramente organizzativo (es. la dichiarazione di irricevibilità e inammissibilità della domanda, di non ammissione al corso) saranno effettuate con PEC dalla casella di posta personale.sanitario@cert.regione.piemonte.it.

5. La mancata consultazione da parte del candidato della propria casella di posta elettronica certificata o ordinaria esonera l'Amministrazione Regionale da ogni responsabilità.

Art. 7 - Irricevibilità della domanda, cause di esclusione e di non ammissione al corso

1. Sono irricevibili le domande presentate oltre il termine, in forma e/o con modalità diverse da quelle previste all'art. 3 del presente avviso.

2. Sono esclusi i candidati non in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1 e comma 2 lett. a), b), d) ed e), nelle relative tempistiche ivi previste. Il requisito di cui all'art. 2, comma 2 lett. c), deve essere posseduto entro l'inizio ufficiale del corso, pena la non ammissione al corso stesso.

Art. 8 - Ammissione al corso

1. Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria regionale riservata, nel limite dei posti fissati dall'articolo 1, verrà trasmessa comunicazione dell'ammissione al corso triennale 2019 – 2022 e della data di avvio ufficiale del corso di formazione. I candidati saranno ammessi alla frequenza delle attività teoriche e pratiche presso i poli formativi che l'Amministrazione Regionale si riserva di individuare nel territorio regionale, sulla base della disponibilità di strutture, attrezzature e personale presso le sedi formative.
2. Entro 3 giorni lavorativi a decorrere dal giorno seguente alla trasmissione della comunicazione di cui ai punti precedenti, il candidato dovrà far pervenire, alla casella di posta elettronica regionale formazione.mg@regione.piemonte.it, la dichiarazione di accettazione o di rinuncia alla partecipazione al corso.
3. La mancata comunicazione di accettazione entro il termine suddetto comporta la decadenza del diritto di partecipare al corso e lo scorrimento della graduatoria, nei limiti numerici di cui all'art. 1.
4. I candidati utilmente collocati nella graduatoria - ma non iscritti ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana alla data di scadenza del presente avviso - prima dell'inizio ufficiale del corso, dovranno dichiarare di essere iscritti ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando la provincia e il numero di iscrizione. In mancanza della dichiarazione di cui sopra, i candidati interessati non saranno ammessi a frequentare il corso.
5. I candidati utilmente collocati nella graduatoria iscritti a scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono ammessi a frequentare il corso subordinatamente alla dichiarazione con la quale l'interessato:
 - esplicita la volontà di intraprendere il corso triennale previsto per la formazione specifica in Medicina Generale, che comporta impegno a tempo pieno;
 - rinuncia al percorso formativo specialistico già intrapreso, incompatibile.

Art. 9 - Utilizzazione della graduatoria

1. La graduatoria di merito dei candidati può essere utilizzata per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi fino al termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di avvio del corso.
2. Lo scorrimento della graduatoria viene effettuata con le modalità indicate all'art.8.
3. La regione si riserva la facoltà di adottare le modalità più utili a consentire la più rapida convocazione dei candidati, ivi compresa la convocazione personale degli stessi, qualora in prossimità della scadenza del termine utile per lo scorrimento della graduatoria ci fossero ancora posti vacanti.
4. Decorso il suddetto termine, la graduatoria non potrà essere utilizzata né per l'inserimento al corso relativo al triennio 2019-2022, né per l'inserimento ai successivi trienni formativi.

Art. 10 - Trasferimenti ad altra Regione

1. In presenza di sopravvenute esigenze personali è previsto il trasferimento del medico ammesso tramite graduatoria riservata tra Regioni o tra Regione e Provincia autonoma solo qualora:
 - a) nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti a disposizione per l'ammissione tramite graduatoria riservata o successivamente si siano resi vacanti dei posti nella stessa annualità di corso;
 - b) sia stato acquisito il parere favorevole sia della Regione o Provincia autonoma di provenienza che di quella di destinazione;
 - c) il medico in formazione, a giudizio della Regione accettante, possa effettuare agevolmente il completamento dei periodi di corso non ancora effettuati.

Art. 11 - Assicurazione

1. I medici frequentanti il corso di formazione debbono essere coperti da adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione, con oneri a proprio carico, secondo le condizioni generali indicate dalla Regione Piemonte

Art. 12 - Disciplina del corso - rinvio

1. L'inizio del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 2019-2022 è previsto entro il mese di marzo 2020, ha durata di tre anni e comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche previste.
2. Il corso si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche da svolgersi in strutture del servizio sanitario nazionale e/o nell'ambito di uno studio di medicina generale individuati dalla Regione. La formazione prevede un totale di almeno 4.800 ore, di cui 2/3 rivolti all'attività formativa di natura pratica, e comporta la partecipazione personale del medico discente alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, all'attività professionale e l'assunzione delle responsabilità connesse all'attività svolta.
3. La frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale né con il Servizio Sanitario nazionale né con i medici tutori.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si fa rinvio alla disciplina del corso contenuta nel D. Lgs. 17.8.1999 n. 368, nel Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006, e successive loro modificazioni.

Art. 13 – Attività lavorative e frequenza del corso

1. I medici partecipanti al corso possono esercitare le attività consentite dalla vigente normativa in materia.
2. I medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del DL 135/2018 convertito con L. 12/2019.
3. Le Regioni e le province autonome prevedono, a tal fine, limitazioni del massimale degli assistiti in carico o del monte ore settimanale da definire nell'ambito dell'accordo collettivo nazionale, ai sensi del comma 2, articolo 9 del DL. 135/2018 convertito in L. 12/2019.
4. La Conferenza delle Regioni nella seduta del 25 luglio 2019 ha approvato le linee guida in merito all'attuazione delle suddette disposizioni legislative.
5. Nelle more della definizione dell'accordo collettivo nazionale con i medici di medicina generale, al fine di non pregiudicare la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso, la Regione Piemonte, applica, in conformità alle previsioni delle citate linee guida, le seguenti limitazioni del massimale o del monte ore settimanale:
 - a) assistenza primaria: fino a 500 scelte con possibilità di incrementare tale limite fino ad un massimo del 30%. La Regione Piemonte consente detto incremento sulla base di comprovate esigenze delle Aziende Sanitarie (effettive carenze conseguenti al numero insufficiente di domande per l'assegnazione degli ambiti territoriali vacanti) e previa comunicazione, da parte dell'ASL interessata, ai competenti uffici dell'Amministrazione Regionale, presso il Settore Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR;
 - b) continuità assistenziale: fino a 24 ore settimanali;
 - c) emergenza sanitaria territoriale: riduzione dell'orario settimanale ordinario di 38 ore, mediante la sospensione dell'attività convenzionale pari a 14 ore settimanali. Tale sospensione permane

fino al completamento dell'attività formativa propedeutica al conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale.

6. Il superamento dei massimali sopra indicati comporta l'incompatibilità con la frequenza del corso a tempo pieno.

7. Durante la frequenza del corso, il medico iscritto al corso di formazione specifica non può essere titolare contemporaneamente di più di una delle succitate "funzioni convenzionali".

8. Il medico in formazione è comunque tenuto a garantire la regolare frequenza a tempo pieno delle attività formative del corso, sia teoriche che pratiche.

Art. 18 - Procedimento

1. Il termine entro il quale dovrà concludersi la procedura selettiva con l'adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria riservata definitiva è il 31 marzo 2020.

2. Il Responsabile del procedimento è il dirigente regionale del Settore Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR.